

**STATUTO DELLA
"Pubblica Assistenza
CROCE VERDE BAGNOLO PIEMONTE"**

**TITOLO I
PROFILI GENERALI**

Questo statuto è stato redatto in ottemperanza all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore), a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 numero 106, entrato in vigore il 3 agosto 2017, che provvede "al riordino e alla revisione organica" della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli Enti del Terzo Settore, configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo Settore al fine di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione".

Articolo 1

Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione denominata **"Pubblica Assistenza CROCE VERDE BAGNOLO PIEMONTE"**, organizzazione di volontariato, con sede in Bagnolo Piemonte alla via Alcide De Gasperi, 1, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da un logo tondo in colore verde raffigurante una croce circondata dalla scritta "P.A. CROCE VERDE BAGNOLO P.te".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Articolo 2

Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste all'articolo 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Articolo 3

Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a)** promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b)** promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c)** contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d)** favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva delle persone;
- e)** contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f)** organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g)** collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Articolo 4

Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a)** interventi e prestazioni sanitarie;
- b)** servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c)** servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza;
- d)** gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e)** servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f)** donazione di sangue e organi;
- g)** iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h)** iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i)** iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze), e secondo le opportune valutazioni e decisioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

p) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

q) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 5

Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 6

Requisiti

Possono essere associati (qui di seguito denominati anche semplicemente "soci") dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un incaricato appositamente delegato dal Consiglio, attraverso l'apposita modulistica recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o l'incaricato a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa, ove prevista.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

A tal proposito i minori vengono inseriti nel gruppo giovani dell'Associazione.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai 18 (diciotto) anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Articolo 7

Diritti

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente sta-

tuto e dai regolamenti associativi;

b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

e) essere informati sull'attività associativa.

Articolo 8

Doveri

I soci sono tenuti a:

a) rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b) essere in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista;

c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 9

Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morosità: perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata, ove prevista;

b) per decadenza: perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 9;

c) per esclusione: perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;

d) per recesso: perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato, ove prevista;

e) per decesso: la qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente.

Essa è intrasmissibile.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione

(anche con dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi la telecopia (fax) o la posta elettronica.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III

ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Articolo 11

Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila), o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso all'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Articolo 12

Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a)** dalle quote degli aderenti, ove previste;
- b)** da contributi di privati;
- c)** da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d)** da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e)** da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;
- f)** da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g)** da attività di raccolta fondi;
- h)** da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini

di sovvenzione;

i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;

l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'articolo 4 comma 3 del Codice del Terzo Settore (CTS).

Articolo 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'articolo 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore.

Articolo 14

Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 15

Organi

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore;

e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti

in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 16

Assemblea

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 17

Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede dell'Associazione e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Articolo 18

Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 19

Maggioranze (quorum) costitutive

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 20

Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 21

Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto

Articolo 22

Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Articolo 23

Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a)** approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b)** approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c)** determina l'importo annuale delle quote associative, ove previste;
- d)** definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- e)** approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- f)** approva i regolamenti di funzionamento dell'assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g)** determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;

- h)** nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - i)** nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
 - j)** delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - k)** delibera sull'esclusione degli associati, solo su richiesta del Consiglio Direttivo;
 - l)** delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
 - m)** delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
 - n)** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - o)** delibera la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Bagnolo Piemonte.
- L'assemblea straordinaria delibera:
- a)** sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b)** sulla variazione della sede legale, fatto salvo quanto previsto al precedente punto o);
 - c)** sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - d)** sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;
 - e)** sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'articolo 4 dello statuto.

Articolo 24

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico A.N.P.A.S. e dall'articolo 2382 del codice civile (ovvero non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione, come ad esempio il direttore dell'autoparco ed il direttore dei servizi.

Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 25

Maggioranze (quorum) costitutive e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali, salva diversa decisione della totalità dei suoi membri, o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Articolo 26

Competenze

Il Consiglio Direttivo:

a) predispone le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 21;

b) dà attuazione alle delibere dell'assemblea;

c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.;

e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente statuto;

f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

g) assume il personale dipendente, se previsto, e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto e di legge;

h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Articolo 27

Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva - composta dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio stesso, dal Segretario, dal Tesoriere e, quando nominati, dal direttore sanitario, dal direttore dell'autoparco e dal direttore dei servizi - alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 28

Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione, salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Articolo 29

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, può delegare membri del Consiglio stesso o esterni per la gestione di alcune aree tecniche, quali, a titolo esemplificativo, il magazzino sanitario, i presidi delle ambulanze ed i rapporti con enti esterni.

Articolo 30

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti,

che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

L'Associazione ha la facoltà di nominare un organo di controllo se per due esercizi consecutivi supera due dei seguenti limiti:

a) attivo dello stato patrimoniale di euro 110.000,00 (centodiecimila);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate di euro 220.000,00 (duecentoventimila);

c) dipendenti occupati in media nell'esercizio di 5 (cinque) unità.

La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

L'Associazione nomina comunque un organo di controllo se abbia costituito patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 117/2017.

Articolo 31 **Competenze**

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Articolo 32 **Revisore legale dei conti**

L'assemblea nomina un Revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Il Revisore dei conti è nominato nel caso in cui per due esercizi consecutivi l'Associazione superi due dei limiti indicati all'articolo 31 del decreto legislativo numero 117/2017; la nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati. Se il Collegio dei revisori dei conti esercita anche la funzione di Revisore legale deve essere interamente formato da revisori legali iscritti, come previsto dall'articolo 30, comma 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 33 **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti fra i soci, e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Articolo 34

Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Articolo 35

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a)** il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b)** il libro degli associati;
- c)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia ancora pronunciato.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 36

Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.

Articolo 37

Regolamenti

Il regolamento generale:

- a)** stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b)** individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c)** determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del direttore sanitario e degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d)** regola ogni altra materia in attuazione del presente statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Articolo 38

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In caso di estinzione conseguente allo scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto all'A.N.P.A.S. che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Articolo 39

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

visto per inserzione,
in Bagnolo Piemonte addì 14 novembre 2019.

Sottoscritto in originale:

Paire Matteo

Elio Quaglia Notaio
(impronta del sigillo)